



ATTIVITA' FUNEBRE

Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti al decesso;
- b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
- c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane;

Le imprese pubbliche o private che intendono svolgere l'attività di impresa funebre devono presentare apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività al Comune in cui ha sede legale l'impresa. La segnalazione deve essere corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti individuati dalla Giunta regionale nella delibera 7 febbraio 2005, n. 156, delibera 13 febbraio 2006, n. 163 e delibera 14 febbraio 2022, n. 172.

L'attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.

L'impresa funebre può aprire ulteriori sedi commerciali/sedi secondarie, purché sia nominato un addetto alla trattazione degli affari in possesso dei requisiti formativi previsti per il responsabile della conduzione dell'attività. I titoli abilitativi per l'utilizzo di una sede secondaria vanno dichiarati mediante presentazione di SCIA diretta all'attivazione di una sede secondaria. La segnalazione deve essere corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti individuati dalla Giunta regionale nella delibera 14 febbraio 2022, n. 172.

Il servizio di trasporto funebre può essere svolto in maniera disgiunta rispetto all'attività funebre, purché l'impresa che intende svolgere tale attività presenti apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività al SUAP competente e disponga di personale di qualifica e in numero adeguato all'attività svolta.

È vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre.

REQUISITI

REQUISITI SOGGETTIVI

- Nominare il Responsabile della conduzione dell'attività funebre che deve essere in possesso dei requisiti professionali specifici richiesti, anche se coincidente con il titolare o legale rappresentante dell'impresa;
- Personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte;
- Essere in possesso dei requisiti morali da autocertificare al momento della presentazione della domanda, e in particolare non

REQUISITI OGGETTIVI

- Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio;
- disponibilità di almeno una sede idonea per la trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel Comune ove l'impresa ha sede legale o la sede principale (Punto 2.2. DGR 172/2022);
- I locali devono essere in possesso del Certificato di conformità edilizia ed agibilità;
- disponibilità continuativa di almeno un carro funebre ed autorimessa attrezzata per la disinfezione e ricovero di non meno di un carro funebre in possesso di attestato dell'Azienda USL (Punto 2.6. DGR 172/2022);
- disponibilità di un responsabile della conduzione dell'attività funebre, in possesso dei previsti requisiti formativi (Punto 2.3. DGR 172/2022);
- disponibilità di almeno quattro operatori funebri, o necrofori, in possesso dei previsti requisiti formativi (Punto 2.7. DGR 172/2022).

Precisazione sui requisiti necessari

La DGR 172/2022 prevede che la SCIA sia presentata al Comune in cui l'impresa ha sede legale o sede principale.

La SCIA, diretta all'attivazione di una sede secondaria, va presentata al Comune territorialmente competente.

La SCIA deve essere corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti (Punto 1.2. DGR 172/2022).

La DGR 172/2022, prevede che l'esercizio dell'attività funebre possa essere svolto con l'ausilio di un contingente minimo di personale corrispondente a quattro operatori funebri o necrofori. Il responsabile della conduzione dell'attività può intervenire nelle attività operative, consentendo con ciò di raggiungere i requisiti minimi di personale previsti dalla normativa, purché le dimensioni quantitative delle attività siano tali da non compromettere il regolare e trasparente svolgimento delle funzioni primariamente a lui attribuite.

Possono essere considerati nel novero del personale richiesto coloro che, nelle società di persone o di capitali svolgono la propria attività a favore della società di cui sono altresì soci come il socio lavoratore o il collaboratore familiare, in regola con la normativa previdenziale.

L'impresa di onoranze funebri può disporre dei mezzi e del personale necessari alle prestazioni da svolgere attraverso diversi strumenti giuridici. I requisiti si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità sia idonea a garantire in via continuativa e permanente l'espletamento dell'attività funebre, sia dall'impresa funebre in forma singola (punti 2.6 e 2.7, DGR 172/22), sia attraverso contratti/rapporti societari/associativi con imprese funebri (punto 2.9, DGR 172/22), sottoscritti con imprese funebri in possesso dei requisiti previsti (punto 2.10, DGR 172/22) ad esclusione della Associazione Temporanea tra Imprese (ATI) e del Contratto di Rete.

Non sono ammesse forme di esternalizzazione del personale, effettuate verso soggetti non autorizzati all'esercizio dell'attività funebre e del tutto estranei alla vigilanza e al controllo previsti dalla LR n. 19/2004 (punto 2.14), DGR 172/22).

La documentazione comprovante la sussistenza degli impegni contrattuali in essere deve essere dichiarata dall'impresa funebre allegandola alla SCIA presentata al Comune in cui ha la sede legale/principale.

sussistenza di cause ostative ai sensi dell'art. 67 del d.lgs. 159/2011, artt. 11, 12, 92 del T.U.L.P.S.;

L'impresa deve documentare l'esistenza e la regolarità dei rapporti di lavoro o l'esistenza di altri titoli giuridici per poter impiegare validamente e regolarmente il personale e i mezzi, in modo tale da dimostrare la capacità di disporre effettivamente in ogni circostanza dei mezzi previsti, di un responsabile della conduzione dell'attività e del numero necessario di operatori.

Lo svolgimento del servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività funebre comporta che l'impresa presenti al Comune, ove essa ha sede legale/principale, la SCIA e si uniformi, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente attività funebre (Punto 2.15, DGR 172/2022).

PROCEDIMENTI

Per tutte le istanze relative all'attività funebre, si deve utilizzare la piattaforma [Accesso Unitario](#), selezionando il SUAP del Comune territorialmente competente.

NORMATIVA

Si possono consultare i seguenti siti: "[Normattiva](#)" per le norme statali e per le norme regionali <https://demetra.regione.emilia-romagna.it> :

- **Legge regionale 29 luglio 2004, n. 19** - Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria e s.m.i;
- **Delibera Giunta Regionale 7 febbraio 2005, n. 156** – Individuazione delle modalità generali e dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre a parte di imprese pubbliche e private ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 19/2004;
- **Delibera Giunta Regionale 13 febbraio 2006, n. 163** – Approvazione direttiva ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera A) della L.R. 19/2004 - Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria;
- **Delibera di Giunta Regionale del 14/02/2022 n. 172** – Approvazione direttiva della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. a) della L.R. 29 luglio 2004, n. 19 in materia di riordino dell'esercizio dell'attività funebre e di accreditamento delle imprese funebri operanti in strutture di ricovero e cura pubbliche e nelle strutture socio-sanitarie a carattere residenziale pubbliche – Sostituzione delibera 14/10/2019, n. 1678;